



# Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

Proposta n.  
**19**

del  
**17/05/2017**

(Proposta n. 19 del 17/05/2017)

**Oggetto: SENTENZA TRIBUNALE DI ANCONA N. 73/2017-CONDANNA COMUNE DI FABRIANO ALLE SPESE LEGALI IN FAVORE DI CONTROPARTE- RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUIA ALL'ART 194 COMMA 1 ° LETT. A) DEL d.lgs N. 267/2000-**

IL DIRIGENTE

## PREMESSO

in data 21/03/2016, il Comune di Fabriano è stato citato in giudizio per l'integrazione della retta per le mensilità dell'anno 2015 e per i mesi di gennaio e febbraio 2016, a favore del sig. C.A., ricoverato presso *una struttura residenziale Onlus* di Fabriano, in quanto privo di rete parentale che avesse potuto sostenere l'onere della retta;

il Comune di Fabriano partecipa, ove necessario, al pagamento delle rette sostenute da soggetti in situazione di handicap ricoverati presso strutture residenziali solo nel caso in cui il reddito complessivo dell'utente non sia sufficiente al pagamento della retta stessa e qualora non vi siano congiunti che, ai sensi dell'art. 433 del codice civile, siano tenuti agli alimenti o che i medesimi non abbiano redditi sufficienti a concorrere al pagamento della retta, come determinato nella relazione dell'Assistente Sociale;

vista la relazione dell'Assistente Sociale del Comune di Fabriano, ns. prot. n. 27077 del 21/06/2016, con la quale si comunica la necessità di provvedere, così come per gli anni precedenti, all'integrazione della retta per gli anni 2015 e 2016 a favore del sig. C.A. ricoverato presso la struttura Onlus come meglio individuata in detta relazione a cui si fa espresso rinvio e che deve intendersi qui integralmente richiamata, in quanto la situazione reddituale - patrimoniale del soggetto, oggetto di verifica dei competenti servizi sociali, risulta costituita unicamente dalla pensione di invalidità civile e risulta altresì privo di rete parentale che possa sostenere l'onere della retta;

Richiamate:

la L.R. 43/88 "Norme per il riordino delle funzioni di assistenza sociale di competenza dei Comuni, per l'organizzazione del Servizio Sociale e per la gestione dei relativi interventi nella Regione";

la Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", più in dettaglio l'art. 6 della Legge suddetta "*Funzioni dei comuni*" che al comma 4 recita:



# Città di Fabriano

## CONSIGLIO COMUNALE

Proposta n.  
**19**

del  
**17/05/2017**

“Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all’eventuale integrazione economica”;

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001 (G.U. 6 giugno 2001, n. 129) “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazione socio-sanitarie”;

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 (G.U. 8 febbraio 2002, n. 33) “Definizione dei livelli essenziali di assistenza”;

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 23 del 21/01/2013 all’oggetto: “Comunità Socio Educative Riabilitative residenziali per disabili gravi – Co.S.E.R. – Criteri per l’individuazione delle Co.S.E.R. nella Regione Marche e per la determinazione del cofinanziamento regionale;

Valutata e ritenuta l’integrazione della retta obbligatoria anche alla luce del parere espresso dalla Corte dei Conti sezione di controllo della Regione Friuli Venezia Giulia, con deliberazione n. 100 del 26.05.2015, la quale è a confermare che il suddetto onere è sancito da svariate norme di legge sia statali che regionali delle quali la normativa di riferimento è rappresentata fondamentalmente dalla Legge statale n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;

il Consiglio di Stato con sentenza n. 1607 del 16/03/2011 ha affermato inoltre che la legge quadro n. 328/2000 continua ad operare come parametro di riferimento anche a seguito della legge costituzionale n. 3/2001 di modifica del titolo V° della costituzione e con la quale la materia in oggetto è stata delegata alle Regioni;

Ritenuto di dover garantire, per quanto suddetto, per gli anni 2015 e 2016 il pagamento e l’integrazione della retta, per il sig. C.A. in situazione d’handicap, inserito presso la struttura ospitante Onlus come dalla suddetta nota dell’assistente sociale del Comune di Fabriano, per un importo annuo pari ad € 12.839,75, come riportato dal legale della struttura, nonché amministratore di sostegno dell’interessato, salvo conguaglio relativamente all’anno 2016;

Tutto quanto sopra premesso, considerato e valutato il Dirigente dei Servizi al Cittadino con propria determinazione n. 298 del 6/07/2016 era ad assumere le seguenti decisioni :

1) dare atto che in data 21/03/2016, il Comune di Fabriano era stato citato in giudizio per l’integrazione della retta per le mensilità dell’anno 2015 e per i mesi di gennaio e febbraio 2016 per un importo complessivo pari ad € 14.948,65 a favore del sig. C.A., ricoverato presso la struttura residenziale Onlus di cui alla relazione dei Servizi sociali più volte citata, in quanto titolare unicamente dalla pensione di invalidità civile e privo di rete parentale che possa sostenere l’onere della retta;

2) non procedere alla costituzione in giudizio dell’Ente anche alla luce delle indicazioni espresse dalla Giunta Comunale nelle seduta del 07/06/2016 volte ad una composizione bonaria della lite, come peraltro consigliato anche dall’Ufficio Legale dell’Ente, dando attuazione agli adempimenti previsti in capo al Comune di Fabriano ex lege 328/2000;



# Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

Proposta n.  
**19**

del  
**17/05/2017**

3) richiedere all'Amministratore di sostegno di attivare la procedura per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;

4) fare espressa riserva di impegnare, con successiva determinazione del Responsabile del Servizio competente, la somma per le spese legali sostenute da controparte ad oggi, evitando le ulteriori spese, in caso di prosieguo del giudizio (nel merito), sia di controparte che le proprie;

CONSIDERATO che il giudizio è proseguito solo al fine di ottenere la liquidazione giudiziale delle spese legali di controparte e, quindi, il Tribunale con sentenza n. 73 depositata in data 18/01/2017 era a dichiarare la cessazione della materia del contendere e la condanna del Comune di Fabriano al pagamento delle spese di lite che liquidava in complessivi euro 3.988,70, oltre oneri come per legge ( rimb. Forf. 15%, cpa 4% ed iva 22%) e quindi per la somma di euro **5.820,00**;

RITENUTO che il presente debito fuori bilancio rientra nella lett. a) comma 1 dell'art. 194 del D.LGS. N. 267/2000;

VISTO l'art. 23 comma 5 della legge n. 289/2002;

DATO ATTO che la stessa Corte Dei Conti – Sezioni Riunite per la Regione Sicilia, nella Deliberazione n. 2/2005, attribuisce al riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, come nel caso di specie, da parte dell'Organo Consiliare, una mera funzione ricognitoria e non autorizzatoria;



# Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

Proposta n.  
**19**

del  
**17/05/2017**

RITENUTO di dover acquisire altresì il parere del Collegio dei Revisori Dei Conti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 239 del D.LGS. N. 267/2000, per cui la presente proposta verrà trasmessa a detto Collegio;

DATO ATTO CHE Ai sensi dell'art.147-bis c. 1 D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 comma 1, lett. B), D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012, si attesta che sulla presente proposta deliberativa è stato effettuato il controllo di regolarità amministrativa e contabile con riferimento al rispetto delle vigenti normative ed alla compatibilità della spesa / entrata con le risorse finanziarie e con le norme di settore.

VISTI i pareri FAVOREVOLI di cui all'art.49, comma 1, del D.Lgs.267/2000 come modificato dall'art. 3 comma 1, lett. B), D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e del responsabile dei servizi finanziari in ordine alla regolarità contabile, come inseriti nella presente proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Ciò premesso, per le motivazioni esposte

## PROPONE

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
2. di riconoscere la legittimità del presente debito fuori bilancio, in favore del Sig. C.A. e scaturito dalla sentenza del Tribunale di Ancona n. 73/2017 per la complessiva somma di euro **5.820,00**, con corresponsione delle predette somme per il tramite dell'Avv. Tecla Chiucchi di Fabriano, Amministratore di sostegno del medesimo, tutelato in giudizio a ministero dell'Avv. Brunella Bellucci di Fabriano;
3. Di dare atto che la spesa oggetto del presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti del Bilancio, nonché con le regole della Finanza Pubblica;
4. Di dare atto che la spesa, prevista in complessivi € **5.820,00** verrà imputata alla Voce di Bilancio 111.19.980 "riconoscimento debiti fuori bilancio oneri da contenzioso" del bilancio pluriennale 2017-2019 annualità 2017, ed impegnata con successiva determinazione del Responsabile del Servizio;
5. Di dare atto che l'attività in oggetto rientra nei compiti istituzionali dell'Ente ed è svolta nell'interesse della collettività, e pertanto esclusa dalle tipologie di spesa soggette a riduzione previste dall'art. 6 commi 7-14, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010;
6. Di dare atto che il responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Stefania Orlandi;
7. Di inviare il presente atto alla competente Procura della Corte Dei Conti nonché agli Organi



# Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

Proposta n.  
**19**

del  
**17/05/2017**

di controllo Collegio Dei Revisori Dei Conti, come previsto dall'art 23 della legge n. 289/2002;

8. Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art 134 del D.LGS n, 267/2000, stante l'avvenuta notificazione all'Ente della sentenza in oggetto munita di formula esecutiva;

Il responsabile del procedimento

Dott.ssa Stefania Orlandi

Il Dirigente

Dott.ssa Renata Buschi

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i